

**Decreto Ministeriale del 25 settembre 2002**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

VISTO l'art. 1 septies del decreto legge 8 aprile 1998, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1998, n.176, come modificato dall'art.81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 45, comma 17 lett.b), della legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 17 giugno 1999, relativo all'assegnazione delle 6.800 unità di mobilità lunga di cui alle disposizioni dei capoversi precedenti ed in particolare:

- l'art. 1 che individua le imprese beneficiarie e le unità di mobilità lunga a ciascuna attribuite;
- l'art.3 relativo alla riassegnazione di unità di mobilità lunga eventualmente non utilizzate dalle imprese beneficiarie;
- l'art.5 relativo alle necessarie autorizzazioni alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, ai fini dell'assunzione degli oneri finanziari conseguenti all'utilizzo delle unità di mobilità lunga;

CONSIDERATO che alcune imprese beneficiarie hanno comunicato di non poter utilizzare complessive n. 469 unità di mobilità lunga;

CONSIDERATO che ai fini della riassegnazione nei tempi idonei al rispetto del termine del 31 dicembre 2002 fissato dall'art.81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il collocamento in mobilità lunga dei lavoratori interessati, occorre tenere conto di quanto previsto dall'art.4 della legge 23 luglio 1991, n.223;

CONSIDERATO il richiamo operato dall'art. 1 septies sopra citato alle disposizioni di cui all'art.3 del decreto legge 19 maggio 1997, n.129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che prevede che le disposizioni relative alla mobilità lunga di cui al medesimo comma sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale del 17 giugno 1999, sopra citato, nel rispetto di quanto indicato al capoverso precedente, ha provveduto al riparto delle unità di mobilità lunga secondo il criterio dell'entità delle eccedenze occupazionali e della dislocazione territoriale delle eccedenze medesime;

CONSIDERATO che il criterio della dislocazione territoriale delle eccedenze è stato superato con l'applicazione dell'art.4 del citato decreto ministeriale del 17 giugno 1999;

CONSIDERATE le comunicazioni delle imprese beneficiarie, effettuate ai sensi dell'art.2 del sopra citato decreto ministeriale, relative al completamento dell'attuazione del piano di mobilità lunga;

VISTO il decreto direttoriale del 4.2.00 che modifica il piano di assegnazione alle società ITALTEL e SIEMENS Telematica;

VISTA la comunicazione relativa al trasferimento d'azienda da SIEMENS Information and Comunication Networks a SIEMENS Telematica ed al cambiamento di denominazione sociale di quest'ultima in SIEMENS Mobile Comunications;

RITENUTO, pertanto, di dover riassegnare, ai sensi dell'art.3 del decreto ministeriale del 17 giugno 1999, le n. 469 unità di mobilità lunga non utilizzate alle imprese che hanno completato l'attuazione del piano di mobilità lunga;

RITENUTO, altresì, di dover procedere a detta riassegnazione secondo il criterio dell'entità delle eccedenze occupazionali ed in tempi idonei all'utilizzo entro il termine del 31 dicembre 2002.

## **DECRETA**

### **ART.1**

L'assegnazione delle 469 unità di mobilità lunga di cui alle premesse è effettuata in favore delle imprese già destinatarie di un numero di mobilità lunga superiore alle 200 unità e che hanno già completato l'attuazione del piano relativo all'assegnazione di cui al decreto ministeriale del 17 giugno 1999.

### **ART.2**

L'assegnazione di cui all'art. 1 è articolata come segue:

AGIP PETROLI	42
ALCATEL ITALIA	79
ENICHEM	35
FIAT AUTO	82
ITALTEL	59
TECNOSISTEMI (già Italtel Sistemi)	32
SIELTE	32
SIEMENS MOBILE COMUNICATIONS	60
SIRTI	48

**IL MINISTRO**  
Roberto Maroni

25 settembre 2002